

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 85 DEL 10 MAR. 2015

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione, instaurato avanti il giudice di Pace di Castelvetrano dal Centro Polidiagnostico Multimediocal. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemila quindici il giorno dieci del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
MATTOZZI Matilde
RIZZO Giuseppe
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

| | pres. | ass. |
|-------------|-------|------|
| - Sindaco | X | |
| - Assessore | X | |

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P R E M E S S O:

CHE il Centro Polidiagnostico Multimedical, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Accardi, elettivamente domiciliato presso lo Studio del detto procuratore in Castelvetro nella via F.Crispi n. 52, ha depositato innanzi al Giudice di pace di Castelvetro opposizione a cartella esattoriale n. 299220140010462768, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani;

CHE l'Ufficio Legale con nota prot. di settore n.108 del 03/03/2015, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, propone di costituirsi in giudizio al sol fine di dedurre la responsabilità della Equitalia Servizi S.p.A. nella intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetro, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale n. 299220140010462768, promosso dal Centro Polidiagnostico Multimedical, al sol fine di dedurre la responsabilità della Equitalia Servizi S.p.A. nella intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente;
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stessa ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



5/3/15

Città di Castelvetro

Selinunte

Ufficio di Staff Legale e Contenzioso

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Simone Marcello Caradonna

e.mail: mcaradonna@comune.castelvetro.it

Oggetto: Centro Polidiagnostico Multimedical c/Comune.
Opposizione a cartella esattoriale. G.d.P di Castelvetro.
Udienza 10.03.2015.

AL SINDACO

SEDE

^^^^^^

Con ricorso al Giudice di Pace di Castelvetro, il Centro Polidiagnostico Multimedical, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella esattoriale n. 299220140010462768 emessa, a seguito del mancato pagamento di un verbale di contravvenzione (81228/S) elevato dalla Polizia Municipale di Castelvetro il 16.05.2009.

Eccepisce l'opponente a sostegno del ricorso, la nullità dell'impugnata cartella per la intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/81.

Dalla disamina della documentazione in possesso dello scrivente Ufficio è emerso che il ruolo relativo al citato verbale è stato inviato all'Ente esattore entro i termini previsti dall'art. 28 della L. 689/81 e che il credito vantato dall'Ente risulta effettivamente prescritto per

Prot. gen. n.

prot. di sett. n. 108

del 3/3/2015

Restituito il 6/3/2015

fatto addebitabile alla Equitalia Servizi S.p.A. che ha notificato al ricorrente la impugnata cartella di pagamento oltre il termine quinquennale.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno costituirsi nel presente giudizio al solo fine di dedurre la responsabilità della Equitalia Servizi S.p.A. nella intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente.

Salvo diversa determinazione di codesta Amministrazione comunale.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo


Avv. Francesco Accardi

Via F. Crispi n. 52- 91022 Castelvetro (TP)
Tel./fax 0924/906171 E.mail: accardif@libera.it
Albo Avvocati Marsala n.610

ORIGINALE**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO****RICORSO ex art. 22 e 22 bis L. 689/81**

Del Centro Polidiagnostico Multimedical di Li Causi Nicola & C. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. Li Causi Nicola, corrente in Castelvetro nel viale dei templi n. 116 P.IVA: 01850100817, elettivamente domiciliata in Castelvetro nella via Francesco Crispi n. 52 presso lo studio dell'Avv. Francesco Accardi (C.F.: CCR FNC 72T06 G273L) del Foro di Marsala, che la rappresentata e difende, giusta procura stesa a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero fax 0924/906171 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata accardifrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it

CONTRO

1. **Comune di Castelvetro**, Polizia urbana, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale in Castelvetro nella via delle Rose;
2. **Riscossione Sicilia S.p.A.**, Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani, in persona del suo direttore e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della concessione in Trapani via Piazza XXI aprile;

AVVERSO


l'iscrizione a ruolo n. 000893/2014 reso esecutivo in data 22.1.2014, portato nella cartella di pagamento n. 299220140010462768 di complessivi € 164,07, notificata a cura dell'Agenzia della riscossione

Procura:

il Centro Polidiagnostico Multimedical di Nicola Li Causi & C. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Li Causi Nicola, corrente in Castelvetro nella Viale dei Templi n. 116, P.IVA: 01850100817, delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, in atti inerenti, conseguenti e successivi, nella fase di esecuzione e nell'eventuale giudizio di opposizione, l'Avv. Francesco Accardi. Conferisco allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di transigere e conciliare la lite e farsi rappresentare. Eleggo domicilio presso il di lui studio in Castelvetro

nella via F. Crispi n° 52. Acquisita le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa.

Centro Polidiagnostico Multimedical di Nicola Li Causi & C. s.r.l.
L'Amministratore unico
Sig. Nicola Li Causi


E autenticata


in data 29.10.2014 ed emesso dall'ufficio per il mancato pagamento della contravvenzione del C.d.S. n. 81228/S del 16.5.2009.

§§ § §§

L'atto in epigrafe indicato è privo dei necessari presupposti logici e giuridici, illegittimo ed infondato e va, di conseguenza, annullato per i seguente

MOTIVO

Prescrizione del credito azionato.

Con la cartella esattoriale notificata in data 29.10.2014 la Riscossione Sicilia Spa ha richiesto all'odierna ricorrente il pagamento della contravvenzione n. 81228/S elevata in data 16.5.2009 all'autovettura TG: DF570PT e notificata il 28.8.2009.

Orbene la pretesa azionata è del tutto illegittima poiché il credito erariale vantato dall'Amministrazione (Comune di Castelvetrano) si è irrimediabilmente prescritto per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in virtù del quale *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile."*

Ne discende che in virtù del combinato disposto del sopra citato articolo e dell'art. 209 del C.d.S., in questo caso, la prescrizione della cartella è di 5 anni dalla notifica del verbale che si rileva, dalla lettura della cartella, essere avvenuta in data 28.8.2009.

Appare evidente che, nel caso di specie, visto che il pagamento della

contravvenzione relativa all'anno 2009, elevata in data 16.5.2009 e notificata il successivo 28.8.2009, è stato richiesto con la cartella esattoriale notificata in data 29.10.2014 e che nessun valido atto interruttivo è stato mai in precedenza ricevuto dalla contribuente, la pretesa erariale oggi azionata si sia estinta per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'esame del motivo di impugnazione sopra esposto porta ad affermare che la domanda del ricorrente sia certamente assistita dal *fumus* di accoglibilità, condizione primaria per la concessione, in via cautelare, della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

Peraltro, il permanere degli effetti del P.V. nelle more della pronuncia di merito, è tale da causare in capo alla deducente quel danno grave ed irreparabile che costituisce l'ulteriore condizione di emissione di una favorevole pronuncia in via cautelare.

Infatti, il pagamento dell'importo di € 164,07 preteso con l'atto oggi impugnato comporterebbe un notevole pregiudizio per il ricorrente.

Appare di tutta evidenza, dunque, la necessità di sospendere in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Per quanto sopra esposto, il Centro Polodiagnostico Multimendcial di Li Causi Nicola & C. S.r.l., rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE

IN VIA CAUTELARE

SOSPENDERE – inaudita altera parte ovvero fissando a tal uopo specifica udienza, – per le causali sopra esposte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 299220140010462768 notificata a cura dell'Agenzia della riscossione in data 29.10.2014 in esecuzione dell'iscrizione a ruolo n. 000893/2014 emessa dal comune di Castelvetrano per il mancato pagamento della contravvenzione n. 81228/S elevata all'autovettura Tg: DF570PT in data 16.5.2009.

NEL MERITO

ANNULLARE e/o DICHIARARE privo di effetto l'iscrizione a ruolo e la conseguenziale cartella esattoriale sopra specificata perchè infondata e illegittima o con qualsiasi altra statuizione.

Con vittoria di spese di lite.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 14 del DPR 30/05/2002 N. 115 il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 164,07.

AI FINI ISTRUTTORI


Si deposita unitamente al presente ricorso:

1) Cartella di pagamento n. 299220140010462768 di complessivi € 164,07 notificata a cura dell'Agenzia della riscossione in data 29.10.2014.

Con riserva di ulteriormente dedurre in ragione delle difese di controparte.

Castelvetrano 27.11.2014.

Avv. Francesco Accardi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO

Depositato in Cancelleria il 29 NOV. 2014

IL CANCELLIERE





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CASTELVETRANO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA
DI COMPARIZIONE

Il Giudice di Pace avv. Giovanni De Simone;
letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
visto l'art. 23 co. 2 L. 24.11.1981 n. 689;

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 10/3/2015 ore 9.00 e

ORDINA

Alla Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento; nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

MANDA

Alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alle parti di seguito indicate:

1. Al Ricorrente;
2. Al Sindaco Comune di Castelvetro;
3. Allo Riscossione Sicilia - TRAPANI

10 DIC. 2014

Castelvetro, li _____

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DIC. 2014

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni De Simone

G. De Simone